

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

07 Set 2016

Sullo School bonus l'incognita delle integrazioni comunali alle risorse

di Luciano Cimbolini e Anna Guiducci

Con il decreto ministeriale dell'8 aprile, in vigore dal 24 maggio, il ministero dell'Istruzione ha reso operativo il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore delle scuole (lo «School bonus»), introdotto dall'articolo 1, commi 145-150, della legge 107/2015.

Lo strumento è il "gemello" dell'Art bonus, cioè del credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previsto dall'articolo 1 del Dl 83/2014.

La detrazione e la procedura

Lo School bonus prevede la detraibilità del 65%, nel limite massimo di 100mila euro per ogni periodo d'imposta, delle erogazioni in favore del sistema scolastico effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi al 2015 (2016 e 2017), e del 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo al 2017 (2018 in avanti).

Il credito d'imposta è previsto in favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuino versamenti destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e quelle degli enti locali. Gli investimenti finanziabili riguardano la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Per poter usufruire del credito d'imposta, occorre che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626.

I versamenti, da effettuarsi distintamente per ciascuna scuola beneficiaria, nella causale devono indicare:

- a) il codice fiscale del beneficiario;
- b) il codice della finalità alla quale è vincolata l'erogazione, scelto tra:
 - C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
 - C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
 - C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
- c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

Le somme versate in entrata sono riassegnate al capitolo di spesa n. 1260 del bilancio dello Stato, dov'è allocato il Fondo per le erogazioni liberali, dal quale poi verranno eseguiti i trasferimenti in favore delle scuole.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguite le erogazioni e ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti, senza limiti temporali.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la

ripartizione in tre quote annuali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente con compensazione in F24.

Lo schema di convenzione

Alle scuole beneficiarie è erogato, in un'unica soluzione, il 90 per cento delle somme annualmente iscritte sul Fondo per le erogazioni liberali. Con decreto del Miur sarà definito lo schema di convenzione che ogni scuola beneficiaria dell'erogazione per nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, dovrà stipulare con l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento. La competenza agli interventi, in questi casi, a differenza di quelli relativi all'occupabilità, spetta ai comuni per le scuole primarie e secondarie di I grado e alle provincie per le secondarie di II grado. Le risorse saranno trasferite all'ente locale in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Nel Dm sarebbe opportuno disciplinare i casi nei quali le erogazioni finalizzate a un intervento strutturale siano insufficienti per la completa realizzazione dell'intervento stesso e l'ente locale non abbia risorse proprie per integrare in modo adeguato lo stanziamento. Si può ipotizzare la possibilità da parte delle scuole di stornare le risorse verso gli interventi, di loro diretta competenza, destinati a migliorare l'occupabilità.

In una pagina dedicata del sito web, le scuole dovranno pubblicare l'ammontare delle erogazioni ricevute ogni anno e le loro modalità di impiego, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione.

Il 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul fondo sarà destinato alle scuole che beneficiano delle erogazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno.